



Cod. NA7/O11/P2

Cod. FL/ne

Circ. n. 12

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000070
Data: 30/01/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Dal 1° gennaio 2013, il nuovo termine di pagamento per tutti i pagamenti di corrispettivi nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi, compresi i concorsi di progettazione, è fissato in trenta giorni.

Tale prescrizione è possibile in base al Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (in G.U.R.I. 15 novembre 2012, n. 267) con cui viene recepita la direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, ed ai chiarimenti forniti con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013.

1. Il D.L.gs. 192/2012 va a modificare ed integrare il preesistente D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, recante attuazione della Direttiva 2001/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, innovando le preesistenti regole e rendendole più rigorose e vincolanti.

Tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1 comma 1 D.Lgs. 192/2012), essendo definite transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" (art. 2 comma 1 lett. a D.Lgs. 231/2002).

La definizione di impresa va intesa in senso lato, essendo specificato, in tale legge, per la figura di imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" (art. 2 comma 1 lett. c D.Lgs. 231/2002); rientrano, quindi a pieno titolo le categorie professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

In estrema sintesi, le disposizioni del D.Lgs. 231/2002:

- si applicano ai contratti conclusi a partire dal 1 gennaio 2013, e prevedono termini certi di pagamento, ovvero trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- prevedono la possibilità di raddoppiare il termine di pagamento a sessanta giorni per gli enti pubblici che svolgono attività economiche o che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine;
- stabiliscono l'impossibilità assoluta a derogare su base convenzionale all'applicazione degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, che decorreranno, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
- individuano specificamente cosa debba intendersi per importo dovuto, ovvero "la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento", prevedendo altresì anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
- specificano il tasso degli interessi moratori, e cioè interessi di mora calcolati sul tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali;
- prevedono che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o di modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- sanciscono che è nulla la clausola avente per oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura e la nullità viene dichiarata d'ufficio dal giudice.

2. Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013 viene inoltre chiarito che l'ambito di tale disciplina sui ritardi nei pagamenti comprende tutti i pagamenti di corrispettivi nel settore degli appalti pubblici stipulati a partire dal 1° gennaio 2013.

A sostegno di tale tesi, nella circolare viene evidenziato che, come indicato all'undicesimo considerando della Direttiva di attuazione 2011/7/UE, "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile". Tale considerando vincola quindi gli Stati membri, nel recepire la direttiva, di tener conto dello scopo di assoggettare





anche i lavori pubblici ad una uniforme regolamentazione per i pagamenti derivanti dai relativi contratti.

La circolare chiarisce che la normativa sui ritardi nei pagamenti:

- è compatibile con le previsioni circa i termini di pagamento delle rate di acconto nei lavori pubblici, essendo applicabile l'art. 143, comma 1 secondo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 coincidente con il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002;
- è, invece, incompatibile con le previsioni di un termine di quarantacinque giorni per l'emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del SAL, di cui all'art. 143, comma 1, primo periodo D.P.R. 207/2010, dovendosi applicare il termine di trenta giorni di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 231/2002;
- è altresì incompatibile con la previsione di un termine di novanta giorni per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo nei lavori pubblici, di cui agli artt 141, comma 9, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 143 comma 2 D.P.R. 207/2010, dovendosi applicare il termine di trenta giorni di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 231/2002;
- è compatibile con il termine di sei mesi per l'emissione del certificato di collaudo (art. 141, comma 1, D. Lgs. 163/2006) e con il termine di tre mesi per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 141, comma 2, D. Lgs. 163/2006);
- è incompatibile con le disposizioni in materia di interessi per ritardato pagamento del corrispettivo del contratto di lavori pubblici che fissano diverse modalità di determinazione della misura degli interessi moratori (art. 144, comma 1 e 2 e 142 comma 1 e 2, D.P.R. 207/2010), che vengono quindi sostituite dalle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2002;
- è compatibile con la disciplina di cui all'art. 133 comma 1, D. Lgs. 163/2006 e 144 comma 1, D.P.R. n. 207/2010 in merito alle conseguenze del ritardo dell'emissione del certificato di pagamento per causa imputabili alla stazione appaltante;
- è compatibile con la disciplina dell'art. 142 comma 4, D.P.R. 207/2010, che esclude la necessità di apposite domande o riserve per la decorrenza degli interessi di mora e che specifica che l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.





Viene quindi chiarito in tale circolare che le disposizioni in materia di appalti pubblici, nelle disposizioni che individuano termini diversi da quelli previsti nel D. Lgs. n. 231/2002, devono ritenersi implicitamente abrogati, e ricondotti ai termini temporali individuati in tale disposizione, nel rispetto del criterio di lotta al ritardo nei pagamenti.

3. Oltre alle indicazioni della circolare predetta, va aggiunto che, con riferimento alla materia degli appalti, il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, nel testo allo stato vigente, prevede e richiama espressamente, nelle premesse, la normativa in materia di appalti pubblici e le disposizioni relative ai concorsi di progettazione, rendendo quindi implicitamente applicabile a tale normativa quella contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale aspetto, peraltro, appare coerente e logico anche con il disposto dell'art. 307 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigente nel testo antecedente alle modifiche Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, ove, con riferimento ai pagamenti tra stazione appaltante ed appaltatore, al comma 2 si prevede che "nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231". La direttiva 2011/7/UE, inoltre, che ha reso obbligatorio in ogni Stato membro della Comunità europea il recepimento delle disposizioni contro i ritardi di pagamento, specifica, al nono considerando, la finalità di tale disposizione, ovvero di disciplinare "tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche".

Tale aspetto, recepito anche nell'art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 231/2002, rende applicabile tale normativa anche nei contratti stipulati tra imprese pubbliche e private, ed ai rapporti tra professionisti ed imprese private, non essendo all'evidenza ricompresi i rapporti tra professionisti e individui privati.

Sui professionisti, poi, il decimo considerando della direttiva 2011/7/UE specifica che "Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva" rendendo oltremodo chiaro, oltre che all'applicabilità di tali disposizioni ai professionisti, anche di voler evitare ogni strumentalizzazione del vedere equiparata la figura del professionista a quella dell'imprenditore.





4. In conclusione, per i rapporti contrattuali stipulati tra Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e stazioni appaltanti, o nei rapporti stipulati con enti pubblici o imprese private, dal 1 gennaio 2013:

- i pagamenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, dovendo essere considerato ogni altro termine contrattualmente previsto come nullo ed inapplicabile;
- per termini successivi a trenta giorni, possono essere applicati interessi moratori, calcolati sul tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali;
- nell'importo dovuto verranno aggiunte le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, nonché il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Frezzie)

